

dossier

XIX Legislatura

23 settembre 2025

Disposizioni per la partecipazione italiana a Banche e a Fondi multilaterali di sviluppo

A.C. 2604



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche nel settore della politica estera e della difesa

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 470/2



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Affari Esteri

Tel. 06 6760-4939 - ✉ st_affari_esteri@camera.it – ✕ [@CD_esteri](https://www.instagram.com/CD_esteri)

Progetti di legge n. 438/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	3
----------------	---

SCHEDA DI LETTURA

▪ Articolo 1 (<i>Partecipazione italiana a Banche e Fondi multilaterali di sviluppo</i>)	7
▪ Articolo 2 (<i>Ordine di esecuzione</i>)	12
▪ Articolo 3 (<i>Partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale</i>).....	13
▪ Articolo 4 (<i>Partecipazione italiana all'aumento di capitale a chiamata della Banca africana di sviluppo</i>)	18
▪ Articolo 5 (<i>Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca interamericana di sviluppo-Società interamericana di investimento</i>).....	20
▪ Articolo 6 (<i>Sottoscrizione di capitale ibrido della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo</i>)	22
▪ Articolo 7 (<i>Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo</i>)	24
▪ Articolo 8 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	25
▪ Articolo 9 (<i>Entrata in vigore</i>)	26

PREMESSA

Il disegno di legge [A.C. 2604](#) di iniziativa governativa, contenente disposizioni per la partecipazione italiana a Banche e a Fondi multilaterali di sviluppo, è stato presentato al Senato in data 19 febbraio 2025. Lo stesso è stato successivamente assegnato alla 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) in sede referente il 26 marzo 2025.

La trattazione in sede referente presso la Commissione è iniziata in data 15 aprile 2025 e si è conclusa in data 4 giugno 2025, con il conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo del disegno di legge, come modificato nel corso dell'esame.

L'Assemblea del Senato ha approvato il provvedimento il 16 settembre 2025 ([A.S. 1388](#)), apportando alcune modifiche rispetto al testo proposto dalla Commissione, con l'inserimento in particolare di un nuovo comma all'articolo 3 - relativo alla partecipazione dell'Italia al FMI - che autorizza la Banca d'Italia a prorogare fino al 31 dicembre 2030 la durata dell'accordo di prestito multilaterale denominato *New Arrangements to Borrow* (NAB).

In data 17 settembre 2025 il testo del provvedimento è stato trasmesso alla Camera e successivamente assegnato alla III Commissione Affari Esteri in sede Referente il 19 settembre 2025.

Schede di lettura

Articolo 1

(Partecipazione italiana a Banche e Fondi multilaterali di sviluppo)

L'**articolo 1** autorizza alla ratifica di una serie di emendamenti, già concordati tra le parti, agli accordi istitutivi della **Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS)**, della **Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)** e del **Fondo africano di sviluppo**.

Gli emendamenti in esame riguardano:

- l'**eliminazione del limite all'ammontare totale delle esposizioni** consentito negli accordi istitutivi di **BIRS e BERS** (rispettivamente **lettere a) e b) del comma 1**);
- l'autorizzazione alla **BERS** ad **ammettere tra i propri membri l'Iraq e alcuni Paesi dell'Africa sub-sahariana** (Benin, Costa d'Avorio, Ghana, Kenya, Nigeria e Senegal), in modo da poter operare in essi (**comma 1, lettera c)**);
- diverse **modifiche all'accordo istitutivo del Fondo africano di sviluppo** (**comma 1, lettera d)**).

Art 1, comma 1, lettera a)

La norma dispone l'accettazione da parte dell'Italia dell'emendamento all'Accordo istitutivo della BIRS, adottato dal Consiglio dei Governatori della banca il **10 luglio 2023**, che prevede l'**eliminazione del limite all'ammontare totale delle esposizioni consentito**.

La relazione illustrativa precisa che l'Italia ha espresso **voto favorevole** alla modifica in esame.

• **La Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS)**

La BIRS è una delle istituzioni che compongono la **Banca Mondiale**, organismo internazionale, con sede a Washington, istituita tra il 1944 e il 1945 a seguito dell'entrata in vigore degli accordi della conferenza di **Bretton Woods**. Il suo scopo originario era di finanziare la ricostruzione e lo sviluppo dei paesi maggiormente colpiti dalle conseguenze della **Seconda guerra mondiale**. Dalla metà degli anni '60, lo scopo è stato allargato al **finanziamento della crescita dei paesi in via di sviluppo**.

La BIRS, che è la **principale banca di sviluppo al mondo**, fornisce **prestiti, garanzie, strumenti di gestione del rischio e servizi di consulenza** ai **Paesi a reddito medio e basso** (mentre l'*International Development Association*, IDA, sempre del gruppo Banca mondiale, si occupa dei Paesi più poveri). La BIRS conta attualmente **189 Stati membri**, che partecipano alle decisioni comuni in base ai contributi finanziari che forniscono.

La BIRS si finanzia **emettendo titoli sui mercati internazionali** e ricavandone un margine: le entrate derivano in massima parte dal **prestito del proprio capitale**, composto sia da riserve accumulate negli anni sia dai contributi dei Paesi membri. Il reddito della BIRS serve inoltre a sostenere i costi operativi della Banca Mondiale e le attività dell'IDA.

Nel tempo, la BIRS ha ampliato la propria attività di consulenza, soprattutto nel campo della **pubblica amministrazione**. Negli anni '80 ha iniziato a indirizzare ai Paesi destinatari del suo intervento **raccomandazioni di politica economica**, volte a **promuovere le privatizzazioni**, la liberalizzazione dei mercati, la stabilità monetaria e l'equilibrio nei bilanci pubblici. Anche la **destinazione dei finanziamenti è stata progressivamente modificata**: alla realizzazione di infrastrutture si sono affiancati programmi nei campi dell'istruzione e della sanità.

Nel 1990 ha istituito la *Global Environment Facility*, per promuovere iniziative per la protezione dell'ambiente. Nel 1996 la BIRS ha promosso, insieme al Fondo monetario internazionale, l'iniziativa per la **cancellazione del debito** dei Paesi poveri. Dagli anni 2000 il suo obiettivo primario è la **riduzione della povertà**, in linea con gli obiettivi della Dichiarazione del millennio della Nazioni Unite, e, poi, con la *Post 2015 Agenda*, adottata dall'Assemblea Generale nel 2015.

Art. 1, comma 1, lettera b)

La norma dispone l'accettazione, da parte dell'Italia, dell'emendamento all'Accordo istitutivo della BERS, adottato dal Consiglio dei Governatori il **18 maggio 2023**, che anche in questo caso prevede la cancellazione del limite all'ammontare totale delle esposizioni consentito. **Il potere decisionale in materia** viene contestualmente conferito al Consiglio di amministrazione della banca.

Anche in questo caso l'Italia ha votato **a favore** di tale modifica.

La relazione illustrativa fornisce alcuni **elementi di contesto** di queste norme. Nel luglio del 2021, durante la **presidenza italiana del G20**, i Ministri delle finanze e i Governatori delle banche centrali hanno approvato l'avvio di una **revisione indipendente degli indicatori di adeguatezza patrimoniale** di queste istituzioni finanziarie, per approfondire lo stato di utilizzo del loro capitale e fornire suggerimenti per il migliore utilizzo delle risorse. Tra le raccomandazioni contenute nella **relazione conclusiva**, approvata nel luglio 2022 dal G20, c'è appunto la rimozione, o un sensibile innalzamento,

dei limiti statuari all'esposizione di portafoglio, cioè l'ammontare complessivo di prestiti, garanzie ed esposizioni della banca. Tali limiti, presenti negli accordi istitutivi di queste istituzioni fin dalla loro fondazione – sottolinea ancora la relazione illustrativa al provvedimento in esame - si sono dimostrati **eccessivi rispetto alle nuove metodologie di valutazione del rischio** utilizzate nei mercati finanziari, che normalmente prevedono meccanismi di ponderazione e di leva finanziaria. Secondo il rapporto - approvato, come detto, dai Ministri delle finanze e dai Governatori delle banche centrali dei Paesi del G20 - tali limitazioni producono il solo impatto di limitare l'operatività delle Banche si sviluppo, anche in presenza di una condizione estremamente solida di **sostenibilità finanziaria** e dunque la loro rimozione non contrasta con le **migliori pratiche di gestione del rischio**.

Art. 1, comma 1, lettera c)

La norma dispone l'accettazione da parte dell'Italia dell'emendamento all'Accordo istitutivo della **BERS**, adottato dal Consiglio dei Governatori della banca il **18 maggio 2023**, che autorizza la banca ad **ammettere tra i propri membri l'Iraq e alcuni Paesi dell'Africa sub-sahariana, cioè Benin, Costa d'Avorio, Ghana, Kenya, Nigeria e Senegal**, presso cui potrà operare.

• *La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)*

La **BERS**, che ha sede a Londra, è stata **istituita nel 1991**, su iniziativa di alcuni Paesi europei e in particolare dell'allora presidente francese, Mitterand, al fine di favorire la transizione verso l'economia di mercato dei paesi dell'Europa centrale e orientale, **dopo la caduta del blocco sovietico**. A differenza di altre banche multilaterali di sviluppo, la BERS agisce anche sulla base di un mandato politico - sancito nel preambolo dell'accordo istitutivo - in base al quale la sua assistenza finanziaria dipende dal **rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto** nei Paesi in cui opera.

La BERS agisce sia direttamente, concedendo **finanziamenti** a medio-lungo termine, che **indirettamente attraverso intermediari finanziari**, concedendo linee di credito e cofinanziamenti.

I Paesi azionisti della Banca attualmente sono **71**, ai quali si aggiungono l'Unione europea e la Banca europea degli investimenti.

Dall'anno della sua istituzione, il **mandato geografico della banca è stato esteso** in diverse occasioni: nel 20024 alla **Mongolia**, nel 2008 alla **Turchia** e nel 2011 ai Paesi della sponda sud-orientale del Mediterraneo sud-orientale: **Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia**.

A partire dal 2022 la BERS ha partecipato allo sforzo di sostegno all'**Ucraina** con un ingente pacchetto di aiuti, che ha superato complessivamente 3,5 miliardi di euro.

Anche al fine di proseguire quest'attività, i Paesi membri hanno disposto un **aumento di capitale** per complessivi 4 miliardi di euro. L'aumento di capitale è stato associato a una serie di impegni per aumentare l'operatività della banca e **all'aumento del sostegno al continente africano**, con un incremento delle esposizioni in paesi di interesse strategico (in primis Nord Africa) e, appunto, l'esecuzione del piano di espansione in Africa sub-sahariana, con un impegno finanziario che aumenterà in maniera graduale (100 milioni di euro nel 2025 per arrivare a circa **1 miliardo entro il 2032**).

L'**Italia**, membro fondatore della BERS, ha ratificato l'accordo istitutivo con la legge n. 53 del 1991 e partecipa al suo capitale, con una **quota azionaria dell'8,59 per cento**, uguale a quella di Francia, Germania, Regno Unito e Giappone (e inferiore soltanto agli Stati Uniti, che detengono il 10,06 per cento).

Art. 1, comma 1, lettera d)

La norma dispone l'accettazione, da parte dell'Italia, di **nove emendamenti all'accordo istitutivo del Fondo africano di sviluppo**, approvati il 23 maggio 2023, e che riguardano:

- l'inclusione di un riferimento a **finanziamenti a condizioni non agevolate**;
- l'autorizzazione al Fondo di prendere **prestiti su base bilaterale o sui mercati** dei capitali;
- il chiarimento che il Fondo può fornire **finanziamenti ai membri della Banca africana di sviluppo** (di cui fa parte), in particolare a quelli la cui situazione economica e le cui prospettive richiedono condizioni agevolate;
- l'inserimento di una clausola secondo cui il Fondo sarà **selettivo nel decidere quali membri o entità** beneficeranno del suo finanziamento;
- l'eliminazione del riferimento ai **solli finanziamenti a condizioni agevolate**;
- l'aumento dei **poteri necessari per contrarre prestiti** su base bilaterale o sui mercati;
- la previsione che l'approvazione delle operazioni di prestito rientra tra i **poteri del Consiglio di amministrazione** del Fondo;
- il chiarimento che il Fondo può investire in **titoli emessi dalla Banca africana di sviluppo**, e viceversa;
- la previsione che le **immunità del Fondo** non si applicano in relazione all'esercizio dei suoi poteri di prestito.

La relazione illustrativa chiarisce che l'introduzione della possibilità di ricorrere ai mercati di capitali per incrementare la capacità finanziaria del Fondo (ipotesi vietata nell'accordo istitutivo), è stata decisa dal Consiglio dei Governatori (con voto favorevole anche dell'Italia) nel **maggio 2023**. Tale possibilità era stata proposta, per far fronte alle **crescenti necessità finanziarie dei Paesi beneficiari**, acuite da emergenze di varia natura, nei negoziati per il rifinanziamento svoltisi a Marrakesh nel dicembre 2022. La relazione sottolinea che la revisione dell'accordo **non implica un'automatica introduzione del ricorso al mercato**, che potrà eventualmente essere decisa dagli organi di governo del Fondo

- ***Il Fondo africano di sviluppo***

Il Fondo africano di sviluppo, istituito nel 1972 e **operativo dal 1974**, fa parte del gruppo della **Banca africana di sviluppo**. Il Fondo, la cui sede è in Costa d'Avorio, finanzia progetti infrastrutturali e iniziative per la promozione dello sviluppo economico e sociale nei **Paesi più poveri del continente**, attraverso prestiti concessionali (a condizioni agevolate) e finanziamenti a dono.

L'ammontare delle **risorse a disposizione** del Fondo viene determinato periodicamente, ogni tre anni, dai **Paesi donatori** (tra cui ci sono i principali Paesi europei, Stati Uniti, Giappone, Cina e Brasile, ecc.). L'ultimo rifinanziamento, per il ciclo 2023-2025, è stata pari a 8,9 miliardi di dollari. L'**Italia** ha contribuito con 310 milioni di euro.

Articolo 2 **(Ordine di esecuzione)**

La norma dà esecuzione agli emendamenti di cui all'art.1, relativi agli accordi istitutivi della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e del Fondo africano di sviluppo.

La data di entrata in vigore degli emendamenti dipende dalle regole previste negli accordi istitutivi dei singoli istituti

Lettera a)

Per quanto riguarda la **modifica all'Accordo istitutivo della BIRS** (*di cui all'art.1, comma 1, lettera a) del provvedimento in esame*), l'emendamento entrerà in vigore alla sua accettazione da parte di **tre quinti dei membri** della Banca, che rappresentino almeno **quattro quinti dei voti complessivi** (ai sensi dell'articolo VIII dell'Accordo istitutivo stesso).

Lettera b)

Per quanto riguarda le **modifiche all'Accordo istitutivo della BERS** (*di cui all'art.1 comma1, lettere b) e c) del provvedimento in esame*), gli emendamenti entreranno in vigore dalla loro accettazione da parte di almeno **tre quarti dei membri** (compresi almeno due paesi dell'Europa centrale e orientale), aventi almeno **quattro quinti del potere di voto** totale dei membri (ai sensi dell'art. 56, comma 1 dell'Accordo istitutivo stesso).

Lettera c)

Per quanto riguarda le **modifiche all'Accordo istitutivo del Fondo africano di sviluppo** (*di cui all'art.1 comma1, lettera d) del provvedimento in esame*), gli emendamenti entreranno in vigore dalla loro accettazione da parte di almeno **tre quarti dei membri**, aventi almeno **l'85 per cento del potere di voto** totale dei membri (ai sensi dell'art. 51, comma 1 dell'Accordo istitutivo stesso).

Articolo 3 (Partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale)

L'articolo 3, al **comma 1**, **autorizza** il MEF ad **aumentare la quota di partecipazione** dell'Italia al Fondo monetario internazionale da 15.070 a 22.605 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP). Il **comma 2** autorizza la Banca d'Italia a estendere fino al 31 dicembre 2027 la durata dell'**accordo di prestito bilaterale**, denominato «*Bilateral Borrowing Agreement*», avente scadenza il 31 dicembre 2024. Il **comma 3, introdotto al Senato**, autorizza la **Banca d'Italia** a prorogare **fino al 31 dicembre 2030** la durata dell'accordo di prestito multilaterale denominato *New Arrangements to Borrow* (NAB). Per l'aumento della quota di cui al comma 1, il **comma 4** concede alla Banca d'Italia la **garanzia dello Stato** per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essa effettuati. Sul prestito, la cui estensione è autorizzata dal comma 2 e dal nuovo comma 3, è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati, nonché per gli eventuali rischi di cambio derivanti dall'esecuzione dei relativi accordi.

Il **comma 5** rinvia ad apposite **convenzioni** per la regolazione dei rapporti tra il MEF e la Banca d'Italia derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4.

Nel dettaglio, il **comma 1**, nel quadro della **strategia di rafforzamento della capacità operativa del Fondo monetario internazionale** (FMI) e al fine di mantenere inalterata la rappresentanza dell'Italia presso lo stesso Fondo, **autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF)** a dare seguito all'**aumento delle quote di partecipazione** deliberato dal Consiglio dei Governatori del FMI con la risoluzione n. 79-1 del 15 dicembre 2023, di cui all'[Allegato 5](#) (pagine da 55 a 64) al disegno di legge in esame.

A tal fine, il comma 1 autorizza il MEF a provvedere all'aumento della **quota di partecipazione dell'Italia** al FMI da 15.070 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) a 22.605 milioni di DSP. Per i relativi versamenti, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale della Banca d'Italia, secondo le modalità concordate tra le stesse istituzioni e il FMI.

I [diritti speciali di prelievo](#) (DSP) sono una **attività di riserva internazionale**. Pur non trattandosi di una valuta, il valore di un diritto speciale di prelievo è determinato sulla base del valore di un **paniere di cinque valute**: il dollaro statunitense, l'euro, il renminbi cinese, lo yen giapponese e la sterlina inglese. Il FMI creò i DSP come attività di riserva internazionale supplementare nel 1969. Essi svolgono la funzione di unità di conto del FMI e di altre istituzioni internazionali. Il valore in termini di dollari è determinato quotidianamente sulla base del tasso di cambio osservato intorno a mezzogiorno, orario di Londra, ed è riportato sul sito del FMI.

Nella relazione illustrativa, il Governo fornisce ulteriori dettagli sull'operazione oggetto del comma 1. La risoluzione n. 79-1 del 15 dicembre 2023 deliberata dal Consiglio dei Governatori del FMI porta a termine la sedicesima revisione delle quote del FMI, approvata al termine di un lungo e difficile negoziato, condizionato anche dalle tensioni geopolitiche conseguenti all'invasione russa dell'Ucraina. Si tratta di un **compromesso che mira a mantenere inalterata la capacità di prestito complessiva del FMI, riequilibrando il rapporto tra le risorse proprie dello stesso FMI e quelle ricevute a prestito** dai membri, in favore delle prime. A tal fine, l'accordo raggiunto prevede:

- (i) un **aumento delle quote di partecipazione** al FMI;
- (ii) una **riduzione del prestito collettivo** *New Arrangements to Borrow* (NAB), un complesso di accordi di prestito multilaterali che impegnano numerosi Stati, tra cui l'Italia, a contribuire con risorse aggiuntive alla liquidità del Fondo monetario internazionale (FMI) in caso di gravi pericoli per la stabilità del sistema monetario internazionale;
- (iii) la **cessazione degli accordi di prestiti bilaterali** *Bilateral Borrowing Agreements* (BBA), considerati la terza linea di difesa del Fondo.

In dettaglio, è previsto un **aumento delle quote del 50 per cento, allocato in misura proporzionale alle quote attualmente detenute** da ciascun paese membro. Per l'Italia l'incremento è pari a 7.535 milioni di Diritti Speciali di Prelievo (DSP), la valuta di scambio del FMI, da 15.070 a 22.605 milioni di DSP. La distribuzione proporzionale dell'aumento fa sì che l'Italia veda confermata la propria quota di rappresentanza al 3,16 per cento. Pertanto, il FMI distribuirà le nuove quote **senza procedere a un riallineamento** delle stesse in base al variare del peso dei paesi membri nell'economia globale. Tale riallineamento, fortemente richiesto dai paesi emergenti, è dunque eventualmente rimandato alle prossime revisioni delle quote.

Il mantenimento della capacità di prestito e delle risorse complessivamente a disposizione del FMI è conseguito tramite: una **riduzione del 16,8 per cento della seconda «linea di difesa» del FMI** rappresentata dalle risorse del prestito collettivo NAB, nonché la **cessazione della terza «linea di difesa» del FMI** rappresentata dai prestiti bilaterali BBA. Tali contestuali interventi consentiranno di compensare l'aumento del 50 per cento delle quote. L'effettiva entrata in vigore dell'aumento delle quote richiede la ratifica da parte dei paesi membri che detengono almeno l'85 per cento delle quote, attraverso procedure normative nazionali che sovente – come nel caso dell'Italia – richiedono un'approvazione parlamentare. È inoltre richiesta la ratifica da parte dei paesi membri che rappresentano almeno il 90 per cento del volume di risorse relative al prestito NAB, che dovranno approvarne la relativa contestuale riduzione.

La risoluzione approvata dal Consiglio dei Governatori del FMI indica il 15 novembre 2024 quale termine ultimo per la comunicazione da parte di ciascun membro del consenso all'aumento delle quote e alla riduzione del NAB, lasciando tuttavia al Consiglio di amministrazione del FMI la facoltà

di posporre la scadenza ove necessario. Non essendo state raggiunte le soglie di maggioranza necessarie per la ratifica entro il termine proposto nella risoluzione, il Consiglio di amministrazione ha disposto un posticipo di sei mesi della scadenza, ora fissata al **15 maggio 2025**. Per quanto riguarda i prestiti BBA, l'accordo in essere ha scadenza 31 dicembre 2024. Nelle more della ratifica dell'aumento delle quote, al fine di mantenere inalterata la capacità di prestito del FMI, il Consiglio dei Governatori ha altresì proposto che nel periodo di transizione siano mantenuti i prestiti in essere. Il Consiglio di Amministrazione del FMI ha proposto dunque che ciascun accordo di prestito BBA sia rinnovato almeno fino al 31 dicembre 2027, fermo restando che tali accordi potranno cessare anticipatamente, contestualmente all'effettiva entrata in vigore dell'aumento delle quote. La presente norma non prevede disposizioni per la partecipazione dell'Italia ai prestiti NAB, poiché la legge n. 178 del 2020, all'articolo 1, comma 636, ha disposto che la Banca d'Italia sia autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2025 la durata di detto accordo, per un importo massimo del prestito erogabile fino a 13.797,04 milioni di DSP. Nell'ambito della sedicesima revisione delle quote del FMI, la partecipazione italiana ai prestiti NAB si ridurrà dai suddetti 13.797,04 a 11.549,90 milioni di DSP, in linea con la complessiva riduzione dell'importo dei prestiti volta a compensare l'aumento delle quote. Pertanto, fino al 31 dicembre 2025 non si rende necessario alcun intervento normativo per quanto riguarda la partecipazione dell'Italia al NAB e per la relativa riduzione nell'ambito della sedicesima revisione delle quote del FMI.

Il **comma 2**, nelle more dell'acquisto di efficacia dell'aumento della quota di cui al comma 1, autorizza la Banca d'Italia a estendere fino al 31 dicembre 2027 la **durata dell'accordo di prestito bilaterale**, denominato «*Bilateral Borrowing Agreement*», stipulato dalla stessa Banca con il Fondo monetario internazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 637, della legge di bilancio 2021 ([legge n. 178 del 2020](#)), e avente scadenza il 31 dicembre 2024.

Il **comma 3, introdotto al Senato**, autorizza la **Banca d'Italia** a prorogare **fino al 31 dicembre 2030** la durata dell'accordo di prestito multilaterale denominato *New Arrangements to Borrow* (NAB – si veda anche il comma 1 del presente articolo, lettera ii)).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 636, della legge di bilancio per il 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha autorizzato la Banca d'Italia alla proroga al 31 dicembre 2025 dell'accordo di prestito multilaterale *New Arrangements to Borrow* (NAB) la cui durata era in precedenza prevista fino al 16 novembre 2022, nonché a raddoppiare il tetto massimo erogabile fino alla soglia di 13.797,04 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) rispetto ai precedenti 6.898,52 milioni di DSP.

I *New Arrangements to Borrow* (NAB) sono un complesso di accordi di prestito multilaterali che impegnano numerosi Stati, tra cui l'Italia, a contribuire con risorse addizionali alla liquidità del Fondo monetario internazionale (FMI) in caso di gravi pericoli per la stabilità del sistema monetario internazionale. Il ricorso allo strumento dei NAB era stato a suo tempo incentivato dal vertice G20 di Londra dell'aprile 2009, nel corso del quale si decise di aumentare le capacità di intervento del FMI a sostegno dei paesi in difficoltà, dando la facoltà al Fondo medesimo di richiedere questi eventuali fondi aggiuntivi con una propria Decisione. L'Italia ha recepito queste esigenze con il decreto-legge 225 del 2010¹ - convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Lo strumento NAB è stato da ultimo rinnovato dal Consiglio di amministrazione del FMI fino al 16 novembre 2022.

I **diritti speciali di prelievo** (in inglese *Special Drawing Rights*, SDRs) costituiscono un'attività di riserva creata nel 1969 con lo scopo di aumentare la disponibilità di risorse a disposizione del FMI. Il valore dei DSP è attualmente determinato in base ad un paniere di cinque valute (dollaro USA, euro, sterlina UK, yen giapponese e yuan cinese). Il FMI ha la facoltà di accrescere la propria liquidità per mezzo di assegnazioni di DSP ai paesi membri in proporzione alla quota da ciascuno sottoscritta.

La proroga avviene nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilità del sistema monetario e finanziario internazionale.

Nelle more dell'acquisto di efficacia dell'aumento della quota di cui al comma 1 dell'articolo 3 in esame, **l'importo massimo del prestito erogabile** viene confermato fino a 13.797,04 milioni di diritti speciali di prelievo, salvo ridursi a un importo massimo fino a 11.549,90 milioni di diritti speciali di prelievo contestualmente all'aumento della quota di cui al comma 1.

Per l'aumento della quota di cui al comma 1, il **comma 4** concede alla Banca d'Italia la **garanzia dello Stato** per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essa effettuati. Sul prestito, la cui estensione è autorizzata dal comma 2 e dal nuovo comma 3, è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati, nonché per gli eventuali rischi di cambio derivanti dall'esecuzione dei relativi accordi.

Il **comma 5** rinvia ad **apposite convenzioni** per la regolazione dei rapporti tra il MEF e la Banca d'Italia derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4.

¹ Recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

- **Il Fondo monetario internazionale**

Il Fondo monetario internazionale (FMI) è un'istituzione finanziaria internazionale creata nel 1944 a seguito degli accordi di **Bretton Woods** con l'obiettivo di **promuovere la cooperazione monetaria internazionale**, la crescita del commercio mondiale, la **stabilità degli scambi e del sistema valutario**; sostenere la crescita economica, la creazione di occupazione e la riduzione della povertà; offrire assistenza finanziaria ai Paesi che presentano squilibri della bilancia dei pagamenti.

Questi obiettivi sono perseguiti attraverso i seguenti strumenti principali: (a) la **sorveglianza sulle politiche economiche e di cambio**; (b) le attività di ricerca e raccolta di **informazioni statistiche** finalizzate all'analisi degli sviluppi economici nazionali, regionali e globali; (c) **l'erogazione di prestiti** a Paesi in difficoltà e a quelli in via di sviluppo con l'obiettivo di sostenerne le politiche di contrasto alla povertà; (d) la fornitura di servizi di **assistenza tecnica**.

Al FMI partecipano il Ministro dell'Economia e delle finanze in qualità di rappresentante del nostro Paese (*Governor*) e il Governatore della Banca d'Italia in qualità di vice rappresentante (*Alternate Governor*).

Il Ministero dell'Economia e delle finanze e la Banca d'Italia contribuiscono inoltre a determinare le posizioni del **Direttore Esecutivo italiano** presso il Consiglio di amministrazione del Fondo.

Articolo 4

(Partecipazione italiana all'aumento di capitale a chiamata della Banca africana di sviluppo)

L'articolo 4 autorizza la partecipazione italiana all'**aumento di capitale a chiamata della Banca africana di sviluppo** per complessive **205.130 nuove azioni**.

In particolare, l'articolo 4 disciplina la partecipazione italiana all'aumento di capitale a chiamata (*general callable capital increase*, GCCI) della Banca africana di sviluppo.

Come illustrato dal Governo nella relazione illustrativa, la necessità di tale aumento di capitale a chiamata origina dal **declassamento degli Stati Uniti**, azionista tripla A, da parte di *Fitch* il 1° agosto 2023. Il 29 maggio 2024 il Consiglio dei Governatori della banca, su raccomandazione del Comitato Consultivo dei Governatori, ha adottato la risoluzione B/BG/2024/09, contenuta nell'[Allegato 6](#) (pagine 65-72) al presente disegno di legge, che prevede un aumento di capitale a chiamata complessivo di 88.125.360.000 unità di conto (*Units of Account – UA*), equivalenti a circa 107,5 miliardi di euro, per **preservare il rating tripla A dell'istituzione**, la sua capacità finanziaria e la **creazione di una riserva di capitale (buffer)** per far fronte a futuri *shock* e ulteriori declassamenti.

L'articolo 4 prevede che all'Italia saranno assegnate **205.130 nuove azioni**.

Come chiarito dalla relazione tecnica, facendo riferimento al suddetto Allegato 6, **l'assegnazione delle azioni all'Italia avviene in proporzione alla quota di capitale detenuta** e ciascuna azione ha un valore di diecimila UA (il valore di un (1) UA equivale a una (1) "DSP" del Fondo Monetario Internazionale). Pertanto, il controvalore delle azioni ammonta a 2.051.300.000 di UA (pari a 2.510.175.810 euro, secondo la relazione illustrativa).

La relazione tecnica precisa inoltre che **la norma non comporta nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica e non ha impatto su indebitamento netto e debito in quanto il capitale a chiamata costituisce una forma di tutela di ultima istanza nel caso in cui l'istituzione versi in una situazione finanziaria praticamente prossima al fallimento, e esso verrebbe richiesto soltanto dopo la liquidazione dell'attivo, del capitale già versato e delle riserve. Secondo le analisi di *stress test* condotte dalla Banca, **la probabilità di chiamata del capitale sarebbe prossima allo zero**, infatti, dal 1945 ad oggi non si è mai verificata una chiamata di capitale in nessuna Banca

multilaterale di sviluppo. In ogni caso, la chiamata del capitale verrebbe proposta, sussistendo le condizioni menzionate, dal Consiglio di amministrazione, e dovrebbe essere approvata dal Consiglio dei Governatori. Si applicherebbe, quindi, la disciplina propria degli aumenti di capitale, con l'avvio di un negoziato per la definizione degli importi richiesti agli azionisti, delle modalità di pagamento e scadenze delle rate. Per l'eventuale versamento di tali importi sarebbe comunque necessaria una norma autorizzativa apposita.

• *Banca africana di sviluppo*

Il Gruppo Banca Africana di Sviluppo è composto dalla **Banca africana di sviluppo**, dal **Fondo africano di sviluppo** (*su cui si veda supra*) e dal **Fondo fiduciario della Nigeria**.

La Banca africana di sviluppo è stata **istituita nel 1964**, ha sede ad **Abidjan, in Costa D'Avorio** e presenta un azionariato composto da **81 Paesi membri**.

La Banca svolge una serie di funzioni, tra cui **l'erogazione di prestiti** e capitali, lo svolgimento dell'**assistenza tecnica** al settore pubblico e privato, l'assistenza dei Paesi nell'implementazione e nel coordinamento delle politiche locali, con l'obiettivo di **diminuire il tasso di povertà**, stimolare lo sviluppo economico e sostenibile e il progresso sociale del continente africano.

Il Consiglio di amministrazione della Banca consta di **venti direttori esecutivi**. Il seggio che **l'Italia condivide con Regno Unito e Paesi Bassi** detiene il **5,1%** del potere di voto nella Banca e il **10% nel Fondo**. Inoltre, l'Italia si pone, in riferimento ai diritti di voto, al sesto posto tra i membri non regionali della Banca, con una quota **del 2,4%**.

Articolo 5

(Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca interamericana di sviluppo-Società interamericana di investimento)

L'articolo 5, al **comma 1**, autorizza la partecipazione italiana all'**aumento di capitale** della **Banca interamericana di sviluppo-Società interamericana di investimento** per complessive **2.342 azioni** a pagamento. Il **comma 2** stabilisce che la sottoscrizione corrisponde a un importo valutato in **49.182.000 dollari statunitensi** da versare, secondo le modalità stabilite dai Governatori, al tasso di cambio vigente al momento del pagamento. Di conseguenza, il **comma 3** autorizza una **spesa di 6.542.000 euro** per ciascuno degli anni **dal 2025 al 2031** per la sottoscrizione dell'aumento di capitale.

Il **comma 1**, autorizza la partecipazione dell'Italia all'**aumento di capitale** della **Banca interamericana di sviluppo-Società interamericana di investimento** come deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con risoluzione n. 5 del 10 marzo 2024 di cui all'[Allegato 7](#) (pagine 73 e seguenti) con la sottoscrizione di **2.342 azioni** a pagamento. Come previsto dal **comma 2**, tale aumento di capitale è **valutato (secondo la specificazione introdotta in sede referente)** in complessivi **49.182.000 dollari statunitensi** da versare secondo le modalità stabilite dai Governatori al tasso di cambio vigente al momento del pagamento.

• **Banca interamericana di sviluppo-Società interamericana di investimento**

La Società Interamericana di Investimento (IDB Invest) è l'istituzione che, nell'ambito del Gruppo della Banca Interamericana di Sviluppo (*Inter-American Development Bank* - IDB), eroga **finanziamenti al settore privato** e si occupa del sostegno alle **piccole e medie imprese** della regione latino-americana e caraibica, fornendo **supporto tecnico-finanziario al settore pubblico e privato** nei settori della salute, educazione, infrastrutture, diversità, ambiente e azione climatica, finalizzato allo sviluppo sostenibile della regione.

Oltre ad approvare un aumento del capitale, con la citata risoluzione n. 5 del 10 marzo 2024 i Governatori delle due IDB e IDB Invest hanno approvato un **nuovo modello di business**, che comporta il passaggio da una tradizionale organizzazione "*buy and hold*", caratterizzati dal fatto che l'istituzione concepisce operazioni di finanziamento che restano nei libri contabili della Banca fino a scadenza, a una "*originate-to-share*", in cui l'istituzione struttura le operazioni con l'obiettivo poi di cedere il credito ad altre istituzioni e/o investitori, invece di

trattenere i prestiti fino alla scadenza. L'obiettivo è **attrarre gli investitori privati** su larga scala all'inizio dei progetti e durante il loro ciclo, attraverso la condivisione delle risorse inserite nei libri contabili di IDB *Invest*. Questo nuovo approccio dovrebbe favorire una maggiore partecipazione degli investitori privati ed accrescere l'efficienza del capitale.

Come illustrato nella relazione illustrativa, la risoluzione prevede un **aumento complessivo di capitale di 166.666 azioni** nell'ambito del quale ciascun Paese membro ha diritto a sottoscrivere un numero di azioni proporzionale alla quota posseduta al momento dell'approvazione della risoluzione.

All'Italia, che detiene una partecipazione azionaria dell'2,81% in IDB *Invest*, sono state riservate 4683 azioni al prezzo base unitario di 21.000 dollari statunitensi ciascuna, per un impegno complessivo di **dollari statunitensi 98.343.000**.

Per evitare una perdita eccessiva di potere azionario, **si è proposta la sottoscrizione di metà delle azioni riservate** (che comporterà una riduzione della nostra quota al 2,17%) ovvero 2342 azioni per un impegno complessivo di 49.182.000 dollari statunitensi da versare in 7 rate uguali dal 2025 al 2031.

Il **comma 3** dell'articolo in commento autorizza, a fronte della partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale, una spesa pari a **euro 6.542.000** per ciascuno degli anni **dal 2025 al 2031**.

La relazione tecnica precisa che la prima rata è prevista entro e non oltre il **30 novembre 2025**, mentre le successive sei rate devono essere versate entro e non oltre il **30 novembre** di ciascun anno dal 2026 al 2031.

Articolo 6

(Sottoscrizione di capitale ibrido della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo)

L'**articolo 6**, al **comma 1**, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere **strumenti finanziari ibridi, irredimibili e subordinati** emessi dalla **Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo**.

Il **comma 2** stabilisce che i **termini** e le **condizioni** di questi strumenti sono definiti tramite **accordi** stipulati tra il MEF e la Banca, in modo da garantire all'Italia la possibilità di **convertirli in quote di partecipazione al capitale** della Banca in caso di aumento di capitale a pagamento. A tal fine, il **comma 3** autorizza una spesa di **20 milioni di euro annui dal 2025 al 2029**. Infine, il **comma 4** prevede che gli **interessi** dovuti all'Italia siano versati nel bilancio dello Stato.

In particolare, l'**articolo 6**, al **comma 1**, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a sottoscrivere **strumenti finanziari ibridi, irredimibili e subordinati** emessi dalla **Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo** per un ammontare annuale massimo di 20 milioni di euro.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, il capitale ibrido offerto dalla Banca Mondiale è strutturato in modo tale da soddisfare i criteri delle agenzie di *rating* per una sua **qualificazione a bilancio come equity**. Ciò rafforzerà le metriche di rischio interne, in particolare tramite la sua inclusione nel calcolo dell'*Equity-to-Loan ratio* (*E/L ratio*) e permetterà di generare una elevata leva finanziaria pari a 8 volte il valore del conferimento su un orizzonte temporale di 10 anni (per ogni dollaro di capitale ibrido sottoscritto la Banca potrà erogare finanziamenti per 8 dollari). Con un'ampia sottoscrizione di questo strumento da parte degli azionisti, inoltre, si ritarderebbe la necessità di un aumento di capitale generale.

La relazione illustrativa precisa, inoltre, che lo strumento finanziario in questione prevede il versamento di contributi su un **orizzonte temporale quinquennale** e ha le seguenti caratteristiche:

- piena flessibilità nell'importo che si intende sottoscrivere;
- assenza di diritti di voto associati alla sottoscrizione;
- l'investimento può essere eseguito in USD o EUR, tuttavia, la Banca può rendere disponibili altre valute, fermo restando l'onere dell'investitore di pagare i costi aggiuntivi a cui la Banca deve far fronte per convertire le valute stesse;
- subordinazione alle obbligazioni *senior*;

- durata perpetua, salvo rimborso del capitale (totale o parziale) a discrezione della Banca;
- remunerazione del capitale tramite cedole a incasso semestrale a un tasso variabile rideterminato ogni sei mesi e calcolato per il periodo di riferimento della cedola, pari a Euribor più spread legato al costo medio di finanziamento della Banca;
- pagamento delle cedole il 30 marzo e 30 settembre di ogni anno;
- cancellazione facoltativa della cedola totale o parziale o rinvio della data di pagamento a piena discrezione della Banca;
- cancellazione automatica della cedola in ipotesi determinate tassativamente;
- cancellazione automatica del capitale e degli interessi futuri nelle sole ipotesi di stato di insolvenza o totale liquidazione della Banca;
- possibilità per la Banca di modificare unilateralmente le condizioni del prestito laddove la modifica sia migliorativa per la controparte e al fine di ripristinare la comparazione del capitale ibrido come 100 per cento *equity* qualora si verifichi una modifica peggiorativa delle condizioni applicate dalle agenzie di *rating*.

Il **comma 2** dell'articolo in commento prevede che i **termini e le condizioni** di questi strumenti finanziari ibridi sono disciplinati da **accordi** tra il MEF e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo che definiscono importi, caratteristiche, obblighi, diritti e doveri in capo alle parti e consentono all'Italia di **convertire gli strumenti in quote di partecipazione al capitale** della Banca in caso di aumento di capitale a pagamento.

La relazione illustrativa precisa che l'Italia, in caso di impossibilità di ottenere il rimborso del capitale conferito, può convertire il capitale ibrido sottoscritto in capitale ordinario in ragione di aumento generale di capitale futuro, scontandolo dai contributi dovuti per l'aumento di capitale generale.

Il **comma 3** dell'articolo in commento autorizza la spesa di **20 milioni di euro annui dal 2025 al 2029** per il perseguimento delle finalità previste dal presente articolo.

Sul punto, la relazione illustrativa sottolinea che l'importo sottoscritto dall'Italia ha un valore complessivo di 100.000.000 di euro, la prima rata deve essere versata nel 2025 e il rischio di sospensione o cancellazione delle cedole o del capitale è prossimo allo zero. Inoltre, da un punto di vista contabile, la sottoscrizione costituisce attività finanziaria che non impatta sui saldi di indebitamento netto.

Da ultimo, il **comma 4** stabilisce che gli **interessi** relativi agli strumenti finanziari di cui al primo comma dovuti all'Italia, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, capo X, capitolo 2368, articolo 2, e restano acquisiti all'erario.

Articolo 7
(Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo)

L'articolo 7, al **comma 1**, autorizza la partecipazione italiana all'**aumento di capitale** della **Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo** (BERS) per complessive **34.360 azioni** a pagamento. Conseguentemente, il **comma 2** autorizza una spesa di **68.720.000 euro** per ciascuno degli anni **dal 2025 al 2029** per la sottoscrizione dell'aumento di capitale.

In particolare, l'**articolo 7**, al **comma 1**, autorizza l'Italia a partecipare all'aumento di capitale della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo come deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca stessa con risoluzione n. 265 del 15 dicembre 2023, contenuta nell'[Allegato 8](#) (pagine 93 e seguenti) al presente disegno di legge, per un totale di **34.360 azioni a pagamento**.

Come illustrato nella relazione tecnica, l'articolo 1 della risoluzione prevede un incremento del capitale della Banca con l'emissione di 400.000 azioni a pagamento, del valore di euro 10.000,00 ciascuna. L'articolo 2 della risoluzione stabilisce che ciascun membro ha diritto a sottoscrivere un numero di azioni proporzionale alla quota detenuta al momento dell'approvazione della risoluzione stessa.

Considerando che l'Italia detiene una quota dell'8,59%, ha diritto a sottoscrivere 34.360 azioni, per un importo complessivo di euro 343.600.000,00 da versare in cinque rate.

Sul punto, la relazione illustrativa sottolinea che, in caso di mancata sottoscrizione delle azioni o di mancato pagamento entro il 2033, si realizzerebbe una riduzione del potere azionario e di conseguenza del potere di voto e le azioni non sottoscritte sarebbero offerte a nuovi Paesi membri o per incrementi speciali delle quote di altri azionisti.

Il **comma 2** dell'articolo in commento autorizza una spesa di **68.720.000 euro** per ciascuno degli anni **dal 2025 al 2029** per la sottoscrizione dell'aumento di capitale.

La relazione tecnica precisa che la prima rata dovrà essere versata entro il **30 aprile 2025**, mentre le successive quattro rate dovranno essere versate entro il **30 aprile** degli anni successivi (dal 2026 al 2029).

Articolo 8 **(Disposizioni finanziarie)**

L'**articolo 8** reca la quantificazione degli **oneri** derivanti dagli articoli 5, 6 e 7 del disegno di legge in esame e l'indicazione della fonte di corrispondente **copertura finanziaria**.

Nel dettaglio, il **comma unico** dell'articolo in esame stabilisce che agli **oneri** derivanti dagli articoli 5, 6 e 7, pari a euro 95.262.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e ad euro 6.542.000 per ciascuno degli anni 2030 e 2031, **si provvede mediante** corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 723, della legge di bilancio 2023 ([legge n. 197 del 2022](#)).

La citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 723, della legge di bilancio 2023 si riferisce alla partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, per una quota pari a 710.592.000 euro di capitale sottoscritto, di cui 200.671.463 euro di capitale versato. Il versamento è effettuato in quattro rate annuali di importo pari a 50.167.866 euro ciascuna. Il primo versamento è effettuato entro l'anno 2023. I versamenti successivi al primo sono effettuati entro il 31 luglio di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Articolo 9
(Entrata in vigore)

L'articolo dispone **l'entrata in vigore** della legge, il **giorno successivo alla sua pubblicazione** sulla Gazzetta Ufficiale.